CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

ORDINE DEL GIORNO n. 849

Oggetto: Indirizzi per la revisione della disciplina regionale in materia di gestione associata delle funzioni comunali e per l'attuazione del Disegno di legge n. 170 “Ulteriori modifiche all'articolo 21 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali)”.

Il Consiglio regionale

premesso che

- il disegno di legge regionale n. 170 interviene sull'articolo 21, comma 2-ter, della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11, differendo dal 30 giugno 2026 al 31 dicembre 2027 il termine entro il quale i Comuni sono tenuti a rispettare il requisito della contiguità territoriale per mantenere l'iscrizione alla Carta delle forme associative del Piemonte e l'accesso ai relativi contributi regionali;
- la portata del provvedimento appare circoscritta in quanto non incide sui requisiti generali di aggregazione né sulle procedure di formazione della Carta, ma proroga la fase transitoria per consentire alle Unioni comprendenti Comuni non contigui di conservare l'iscrizione e l'accesso ai finanziamenti regionali;
- ANCI e UNCEM Piemonte hanno espresso una valutazione complessivamente positiva sul differimento, in quanto evita l'immediata fuoriuscita dal sistema di sostegno regionale di forme associative già in situazione di forte criticità;

considerato che

- il termine originario del 30 giugno 2026 è decorso prima della presentazione formale del DDL n. 170. Appare pertanto opportuno che, nell'attuazione della disciplina introdotta dal provvedimento, sia garantita la continuità dell'iscrizione alla Carta delle forme associative e dell'accesso ai contributi regionali per le Unioni interessate dalla proroga, evitando effetti pregiudizievoli derivanti dal decorso del termine originario;
- il differimento al 31 dicembre 2027 si inserisce nel percorso di riordino della gestione associata avviato con la DGR 22 aprile 2025, n. 9-1016 (relativa all'individuazione degli ambiti territoriali ottimali e all'istituzione del gruppo di lavoro per la revisione della l.r. 11/2012). È fondamentale che il rinvio al 2027 sia inteso come misura ponte orientata alla riforma complessiva della materia e non come ennesima proroga isolata di un quadro normativo immutato;
- il percorso di riordino della gestione associata necessita di una visione propositiva ancorata alla dimensione dell'area semivasta, per evitare di rincorrere continuamente nuove sigle e assetti e per costruire una scala coerente di cooperazione tra Comuni;
- in tale prospettiva risulta opportuno valorizzare l'esperienza degli Ambiti di Integrazione Territoriale (AIT), introdotti con il Piano Territoriale Regionale della

Giunta Chiamparino, quali riferimenti di una geografia territoriale basata sulle effettive relazioni economiche, sociali, ambientali e infrastrutturali tra gli enti locali, da assumere come base di confronto anche in vista della riforma della disciplina regionale;

- negli ultimi anni il sistema delle gestioni associate ha evidenziato criticità organizzative e funzionali che hanno determinato il progressivo ridimensionamento o scioglimento di diverse forme associative, rendendo necessaria una riflessione complessiva sull'efficacia degli strumenti attualmente previsti dalla normativa regionale;

considerato altresì che

- la documentazione allegata al DDL n. 170 non quantifica esattamente il numero di Unioni e Comuni interessati dalla proroga né l'ammontare delle risorse regionali coinvolte; risulta, pertanto, opportuno che tali elementi siano messi a disposizione del Consiglio regionale nell'ambito del percorso di revisione della l.r. 11/2012;
- se la contiguità geografica trova giustificazione per l'esercizio associato di funzioni di prossimità (polizia locale, protezione civile, viabilità, trasporto scolastico), essa risulta priva di presupposti funzionali per le attività di supporto e gestione (bilancio, tributi, personale, servizi digitali). Queste ultime possono essere svolte efficacemente a distanza e risultano oggi fortemente esternalizzate dai piccoli Comuni a soggetti privati;
- il futuro riordino della l.r. 11/2012 deve superare i meri automatismi geografici, ancorando l'iscrizione alla Carta e l'accesso ai contributi al contenuto effettivo delle funzioni trasferite e del personale assegnato, valorizzando altresì le specificità delle Unioni montane rispetto a quelle di pianura e collina;
- al fine evitare che le risorse regionali finanzino forme associative instabili, la normativa regionale deve prevedere disincentivi finanziari e condizioni di stabilità per i Comuni che recedono dalle Unioni ripristinando la gestione singola dei servizi

impegna il Presidente e la Giunta regionale

- ad avviare con urgenza, successivamente all'approvazione del DDL n. 170, il percorso di revisione organica della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali), anche attraverso il confronto con ANCI Piemonte, UNCEM Piemonte e le autonomie locali, al fine di adeguare la disciplina della gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali alle effettive caratteristiche territoriali, demografiche e organizzative del Piemonte;
- a garantire, nell'attuazione delle disposizioni introdotte dal DDL n. 170, la continuità dell'iscrizione alla Carta delle forme associative del Piemonte e dell'accesso ai contributi regionali per le Unioni di Comuni interessate dalla proroga prevista dalla legge, assicurando che la proroga produca effetti pieni e continui ai fini dell'iscrizione alla Carta delle forme associative e dell'accesso ai contributi regionali, senza soluzione di continuità rispetto al regime previgente;
- a definire, nell'ambito del percorso di revisione della l.r. 11/2012, criteri maggiormente flessibili e coerenti con le peculiarità dei territori piemontesi, superando le criticità emerse nell'applicazione del requisito della contiguità territoriale e valutando, in particolare per le funzioni di supporto amministrativo, gestionale e digitale, modelli associativi fondati sull'effettiva integrazione organizzativa e gestionale dei servizi, anche quando non ricorra una piena contiguità territoriale fra gli enti interessati;

- a valutare, nell'ambito del percorso di revisione della l.r. 11/2012 e del confronto sulla nuova riforma regionale, gli Ambiti di Integrazione Territoriale (AIT) quali riferimenti per la definizione di politiche di cooperazione sovracomunale;
- a prevedere, nell'ambito della revisione normativa, meccanismi di sostegno e valutazione basati su indicatori oggettivi di effettività dell'esercizio associato delle funzioni e dei servizi, quali il volume delle attività svolte, il personale dedicato e il livello di integrazione organizzativa raggiunto, differenziando opportunamente la disciplina applicabile ai territori montani rispetto a quella dei territori di pianura e collina;
- a individuare, nell'ambito della revisione normativa, strumenti premiali e misure disincentivanti finalizzati a favorire la stabilità delle forme associative e la continuità dei servizi ai cittadini, prevenendo fenomeni di frammentazione organizzativa e garantendo un utilizzo efficiente delle risorse regionali;
- a mettere a disposizione del Consiglio regionale un quadro informativo recante il numero delle Unioni e dei Comuni interessati dalla proroga, nonché le risorse regionali coinvolte e le principali criticità applicative emerse, quale supporto al percorso di revisione della l.r. 11/2012.

---==oOo==---

Testo del documento votato e approvato all'unanimità nell'adunanza consiliare del 20 ottobre2026